Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 13 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 9**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Nomine e promozioni avvenute nell'anno 1926.

Gran cordoni.

R. decreto 17 gennaio 1926 (moto proprio).

Scialoja on. prof. Vittorio, senatore del Regno.

Grandi ufficiali.

R. decreto 24 gennaio 1926 (moto proprio).

Tagliavia cav. di gr. cr. conte Salvatore, presidente della Società di navigazione « Sicilia ».

R. decreto 16 maggio 1926 (moto proprio).

S. E. il nobile Lazzaro Negrotto Cambiaso (dei Marchesi), Regio ambasciatore.
Comm. Sciaref el Gariani, notabile indigeno (Cirenaica).

R. decreto 10 giugno 1926 (moto proprio).

S. E. Zoli Corrado, Alto Commissario per l'Oltre Giuba.
Malladra gr. uff. Giuseppe, generale comandante truppe della Tripolitania.

R. decreto 16 maggio 1926 (moto proprio).

Otman el Anesi fu Sleiman, consigliere di Governo.

R. decreto 1° luglio 1926 (moto proprio).

S. E. l'on. Grandi Dino, Sottosegretario al Ministero dell'interno.
S. E. il generale Badoglio Pietro, capo dello Stato Maggiore generale.
Bonanni gr. uff. dott. Luigi, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro delle colonie.
Meliarca gr. uff. Ottavio, segretario particolare di S. E. il Ministro delle colonie.

R. decreto 28 novembre 1926 (moto proprio).

S. E. l'on. Teruzzi Attilio, deputato al Parlamento, Governatore della Cirenaica.

Commendatori.

R. decreto 11 febbraio 1926 (moto proprio).

Martina cav. uff. Giuseppe, referendario al Consiglio di Stato.

R. decreto 14 marzo 1926.

Mohammed ben Masaud Mufti, Cadi di Bengasi.
Gabba comm. Melchiade, colonnello (moto proprio).
Palumbo Cardella comm. dott. Ernesto, consigliere della Corte dei conti.
Pollera gr. uff. Ludovico nobile di Lucca, segretario generale della Colonia Eritrea.
Pollera comm. Alberto, direttore coloniale.
Del Corso gr. uff. Giovanni Battista.
Casetti gr. uff. Guglielmo, capo del servizio estero dell'Agenzia Stefani (moto proprio).
Astuto gr. uff. avv. Riccardo nobile dei Duchi di Lucchesi, direttore generale nel Ministero delle colonie (moto proprio).
Cavallini gr. uff. dott. Giorgio, direttore generale nel Ministero delle colonie (moto proprio).

Cavalieri ufficiali.

R. decreto 14 marzo 1926.

Ibrahim el Amrusc, Mudir di Gerdes.
Mohammed Nabbus, consigliere di Governo.
Derbi Fargiani, Mudir di Gubba.
Saad el Abiad, deputato al Parlamento cirenaico.
Scek Abiker Moheddin Mocarram, Primo Cadi di Mogadiscio (moto proprio).
Queirolo comm. dott. Ernesto, direttore coloniale.
Zedda comm. dott. Tullio, ispettore superiore.
Mutinelli comm. avv. Marino, segretario generale della Somalia (moto proprio).
Catastini comm. dott. Vito, direttore coloniale (moto proprio).
Gabelli comm. dott. Ottone, direttore coloniale (moto proprio).
Smirli comm. Mohamed, traduttore capo di 1ª classe (moto proprio).
Coronaro cav. Ettore, commissario regionale del Medio Uebi Scebeli (moto proprio).
Bardi cav. Lorenzo, console nella M. V. S. N. (moto proprio).
Sora cav. uff. avv. Temistocle, presidente di Corte d'appello (moto proprio).
Ravizza comm. avv. Adalgiso, procuratore generale di Corte d'appello (moto proprio).
De Rossi del Lion Nero nob. comm. Pier Filippo, consigliere di Legazione (moto proprio).
Mochi comm. dott. Carlo, direttore coloniale a riposo (moto proprio).
Capuzzo cav. Ferruccio, maggiore nella Regia aeronautica (moto proprio) *alla memoria.*
Bussarelli Edoardo, tenente nella Regia aeronautica (moto proprio) *alla memoria.*
Ferrari Antonio, tenente nella Regia aeronautica (moto proprio) *alla memoria.*
Volpini cav. Giovanni Battista, maggiore di cavalleria.

R. decreto 3 giugno 1926 (moto proprio).

De Feo Luciano, direttore della Società « Luce ».
Gedalla Buzeid, Capo Ailet Asceibat, Mtana.
Sleman bu Said, Capo Ailet bu Mreifig.
Mohamed el Aluani, Capo Ailet Sceleffa.
Salah el Turki, sindaco di Merg.
Ronchetti comm. Riccardo, colonnello di fanteria.

R. decreto 10 giugno 1926 (moto proprio).

Testori comm. dott. Renzo, medico chirurgo.
Abdalla Banun, giornalista.
Abdellatif el Ascegh, Mudir di Sorman.
Mohammed el Jacubi, Mudir di Sabratha.

Cavalieri.

R. decreto 11 febbraio 1926 (moto proprio).

Antonelli cav. Tullio, capitano di fanteria.
Solimena cav. dott. Federico, segretario Ministero interno.
Ribolla gr. uff. dott. Romolo, medico.

R. decreto 7 marzo 1926 (moto proprio).

Giglioli cav. Emilio, maggiore in servizio di Stato Maggiore.

R. decreto 14 marzo 1926.

Akif Mscechi, segretario affari indigeni in Garian.
Abdalla Belaon, Mudir di Maraua.
Mohammed Abdalla Mneina, deputato al Parlamento cirenaico.
Husein Bseicri, deputato al Parlamento cirenaico.
Mohammed ben Mohammed Gseibat, Mudir di Gasr el Lebia.
Auad el Bennani, Mudir a disposizione.
Omram es Scuri, capo Zauia Senussita el Merg.
Suleiman ben Mohammed Trabelsi, capo Banda Auaghir.
Mohallin Eden Osman, capo dei Gherra.
Ismail Alin Ali, interprete, Cabila Abr Auel.
Scek Abubakar Catip Nur, Primo Cadi di Merca.
Scek Mohammed Moheddin Mocarram, Secondo Cadi di Mogadiscio.
Caroselli comm. avv. Francesco Saverio, consigliere di 1ª classe.
Raimondi cav. Angelo, maggiore di fanteria.
Palombi cav. uff. Abbondio, tenente colonnello d'amministrazione.
Rossi gr. uff. Gastone, generale comandante la Divisione militare di Cagliari.
Samminiatelli conte Zabarella comm. Carlo Marco, generale a riposo.
Finocchiaro Angelo, commerciante.
Fantoli prof. Amilcare, scrittore di cose coloniali.
Parisi cav. uff. Annibale, capo sezione poste telegrafi.
Bergna padre Costanzo, Missione francescana in Libia.
Bucalossi cav. Carlo, maggiore di fanteria.
Ademollo gr. uff. Umberto, generale di divisione.
Piva comm. Abele, generale di brigata.
Predieri Alessandro, maggiore in servizio di Stato Maggiore.
Sgrilli Alberto, primo topografo dell'Istituto geografico militare di Firenze.
Galli comm. dott. Enrico, direttore capo divisione di ragioneria.
Verdesi gr. uff. rag. Ettore, direttore capo divisione di ragioneria.
Bona ing. Plinio, ispettore principale delle ferrovie dello Stato.
D'Orlando comm. ing. Hermes, ingegnere capo del Genio civile.
Magnoni cav. uff. Luigi, comandante legione CC. RR. di Bologna.
Montini rev. padre cav. Vincenzo, cappellano ospedale Vittorio Emanuele III di Tripoli.
Moreno cav. uff. prof. Martino Mario, consigliere coloniale.
Piatti dal Pozzo Guido, capitano di fanteria.
Pecorini comm. Ludovico Erasmo, direttore coloniale.
Patti comm. dott. Emanuele, direttore coloniale.
Da Castro comm. dott. Lincoln, direttore coloniale.
Moretti comm. avv. Emilio, direttore coloniale.
Perugini comm. avv. Domenico, ispettore superiore.
Mischi comm. dott. Luigi, consigliere di 1ª classe.
Dotti comm. dott. Ernesto, consigliere di 1ª classe.
Galletti comm. dott. Francesco, consigliere di 1ª classe.
Giovannangeli cav. uff. dott. Arduino, consigliere di 1ª classe.
Nobili Massuero comm. prof. Ferdinando, consigliere di 1ª classe.
Riccardi nob. comm. Camillo dei conti Riccardi, consigliere di 1ª classe.
Brielli cav. uff. dott. Domenico, consigliere di 1ª classe.
Dall'Armi cav. rag. Giuseppe Floriano, consigliere di 2ª classe.
Cerulli cav. dott. Enrico, segretario.
Campani cav. prof. dott. Romeo, segretario.
Dardano comm. Achille, capo cartografo.
Workneh Sengal, traduttore capo di 2ª classe.
Lorenzo prof. Emilio, traduttore capo di 2ª classe.
Gasponi cav. uff. Aspromonte, ufficiale coloniale capo.
Fares comm. Antonio, primo ufficiale coloniale.
Neghib cav. uff. El Hag, primo ufficiale coloniale.
Petrucci cav. uff. Costantino, interprete orale.
Rapex cav. dott. Raffaele, giudice aggiunto, capo ufficio fondiario di Azizia.
Bergonzi Angelo, maggiore in servizio di Stato Maggiore.
Bollati comm. Ambrogio, colonnello di artiglieria.
Cascella cav. Sebastiano, maggiore della giustizia militare.
Cagno comm. avv. Domenico, consigliere di Corte d'appello, capo ufficio fondiario.
Leone cav. dott. Giuseppe, direttore ufficio agrario.
Pelagatti cav. Aspreno, colonnello Regio esercito.
Primicery cav. Alberto, tenente colonnello.
Petragnani cav. Enrico, capitano di fanteria.
Grotti cav. Vincenzo, maggiore di fanteria.
Mattina Roberto, capitano di fanteria.
Giannò cav. Giuseppe, direttore della filiale di Tripoli del Banco Sicilia.
Carlomagno cav. uff. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Tripoli.
Baratelli cav. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Tripoli.
Spora cav. Agostino, direttore della Banca d'Italia a Bengasi.
Berardi cav. avv. Corradino, procuratore del Re.
Guida cav. dott. Agostino, primo segretario Ministero lavori pubblici.
Maugini cav. dott. Armando, direttore dei servizi agrari in Cirenaica.
Piccioli cav. dott. Angelo, primo segretario Ministero lavori pubblici.
Piatti dal Pozzo cav. Umberto, maggiore.
Lobello cav. Filippo, capitano di fanteria.
De Angelis cav. Giuseppe, capitano di fanteria.
Carnaroli Secondo, consigliere di Corte d'appello, capo ufficio fondiario di Bengasi.
Statella conte Enrico, funzionario a contratto.
Barile Pietro, capitano.
Bauer cav. Guido, capitano.
Zucconi Mario, presidente tribunale di Bengasi.
Terlizzi dott. Luigi, reggente servizi agrari in Cirenaica.
Tonini cav. Roberto, tenente colonnello di cavalleria.
Folchi Teobaldo, colonnello a riposo.
Andruzzi cav. Alcibiade, maggiore medico nella Regia marina.
Tancredi comm. Alfonso Mario, colonnello in P. A.
De Marchi Cirillo, capitano di fanteria (moto proprio).
Di Bello Florindo, capitano di fanteria (moto proprio).
Scelfo Giovanni, capitano di artiglieria (moto proprio).

R. decreto 3 giugno 1926 (moto proprio).

Costa Giannetto, direttore della filiale della Cassa di risparmio di Derna.
Di Mauro Mariano, commerciante di Merg.
Fontana Andrea, ingegnere.
Pullini Arturo, ingegnere.
Fontana Eugenio, vice direttore della Società « Luce ».
Stagni cav. avv. Francesco, direttore delle carceri di Bengasi.
Bubacher Guedi et - Tarhuni, comandante del door di Ghemines.
Aasciur ben Nasser, Mudir.
Farag bin Saud, Mudir di Ain Mara.
Abd el Megid bu Otman, capo dei capi degli Abid Dachacna.
Ibrahim Mustafà Cojundachis, interprete.
Ruggero Vittorio, maggiore dei bersaglieri.
Moramarco cav. Giovanni, maggiore di fanteria.
Sala Virgilio, maggiore arma aeronautica.
Barbacini Athos, capitano di fanteria.
Zannini cav. Licurgo, tenente colonnello di fanteria.
Pacinotti cav. Carlo, maggiore del genio.
Fantone Alfonso, capitano di fanteria.
Barbati Filippo, capitano di fanteria.
Bauchieri Mario, tenente aviatore.
Cavasonza Carlo, tenente arma aeronautica.
Cacciatori Domenico, sergente maggiore arma aeronautica.
Mazzini Giovanni, sergente pilota.
Nasri Hermes, interprete traduttore.
Stern cav. uff. rag. Alberto, consigliere di 2ª classe.
Artale comm. Vito, maggiore di artiglieria.

R. decreto 10 giugno 1926 (moto proprio).

De Rubeis cav. dott. Angelo, tenente di artiglieria.
Gropallo cav. Costantino, tenente.
Gloria Mario, capitano in servizio di Stato Maggiore.
Bugliesi cav. Raffaele.
Onorato prof. Raffaele, concessionario.
Fenzi Camillo, concessionario.
Cortini cav. Guido.
Vantini comm. Paride, concessionario.
Sottocasa conte Ulderico, concessionario.
Gravina marchese Luigi, concessionario.
Abrial cav. Luciano, concessionario.
Magnani Ricotti cav. ing. Cesare, concessionario.
Pini Carlo, direttore dell'agricoltura in Tripolitania.
Marchino Giacomo, concessionario.

Gramatico Giuseppe, concessionario.
Genolini cav. Attilio, direttore del Banco di Roma, sede di Tripoli.
Corrado Luigi, reggente il Commissariato di Garian.
Hag Salem el Jacubi, Cadi di Homs.
Ahmed Aziz Bey, capo Zavia.
Hag Mohammed ben Ibrahim.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 62.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2227.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 133, contenente disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 63.

LEGGE 2 dicembre 1926, n. 2226.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, che proroga il termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, che proroga il termine di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte-valori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 64.

LEGGE 5 dicembre 1926, n. 2228.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, recante provvedimenti per la istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 65.

LEGGE 2 dicembre 1926, n. 2229.

Conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1926, n. 608, contenente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 3 aprile 1926, n. 608, contenente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 66.

LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2230.

Conversione in legge del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore, introducendo le seguenti modificazioni:

Art. 1.

I membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio dieci di essi scadono per sorteggio.

Trascorso il quadriennio, la stessa persona non potrà essere di nuovo nominata a far parte del Consiglio superiore suddetto se non sia passato almeno un anno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno 13 consiglieri.

Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti circa il Consiglio superiore predetto.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è sostituito dal seguente:

« Il Senato accademico delle Università è composto:

a) del rettore che lo presiede;

b) dei presidi delle facoltà e dei direttori delle scuole che costituiscono l'Università ».

Art. 3.

Il Consiglio della Scuola di farmacia si compone, di regola, del direttore che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Scuola e dei professori di ruolo di materie comuni alla Scuola di farmacia e ad altre Facoltà, anche se, per l'insegnamento di tali materie, nella Scuola di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.

Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potrà essere aggregato alla Facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello statuto della Università interessata.

Art. 4.

All'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il comma seguente:

« I professori di ruolo che intendano prendere parte ad un concorso non possono partecipare alle designazioni di cui ai commi precedenti riguardanti il concorso stesso. I professori o i cultori che fanno parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione non possono essere designati a far parte della Commissione giudicatrice predetta ».

Art. 5.

I commi primo e terzo dell'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Quando trattisi di provvedere a cattedre di Facoltà e Scuole speciali che non appartengano a quelle indicate nei commi 2° e 3° dell'articolo 2 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, indica da quali Facoltà, Scuole o Istituti debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti ».

« La Regia scuola di architettura di Roma prende parte alle designazioni per le Scuole d'ingegneria. Alle designazioni per la Scuola di architettura predetta prendono parte, oltre la Scuola stessa, le Scuole d'ingegneria. Gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facoltà di lettere e filosofia. Queste ultime Facoltà partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero ».

All'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro, su proposta della Giunta del Consiglio superiore, può chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facoltà o Scuole alle quali non appartenga la cattedra messa a concorso. In tal caso i professori predetti procedono alle designazioni insieme con le Facoltà o Scuole a cui appartiene la cattedra ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 92 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Università o Istituti, Regi o liberi e viceversa. I professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati potranno tuttavia essere trasferiti solo quando trovinsi nelle condizioni stabilite dall'art. 52 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604 ».

Art. 7.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Università o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e può in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi è investito dei due uffici di optare per uno di essi.

Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualità, una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro per la pubblica istruzione potrà collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, altrimenti cessa dall'ufficio di professore.

Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

Finchè l'ufficiale è in servizio effettivo percepisce lo stipendio di professore ridotto ad annue L. 6000.
Le disposizioni del presente articolo hanno vigore dal 16 ottobre 1925.

Art. 8.

A chiunque ricopra un ufficio comunque retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente non può essere affidato più di un incarico d'insegnamento retribuito.
Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, per quanto riguarda il conferimento d'incarichi di insegnamento a professori di ruolo.
Il presente articolo ha vigore dal 16 ottobre 1926.

Art. 9.

La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 10.

All'art. 32 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito il seguente:
« Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facoltà o Scuola nella quale le tasse siano più elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facoltà o Scuola a cui hanno fatto passaggio.
« Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Università la differenza anzidetta è pagata all'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce ».
Nell'art. 36 del precitato decreto sono soppresse le parole: « ed amministrative » e « Regie ».

Art. 11.

All'art. 70 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, è sostituito il seguente:
« Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.
« Riassunti del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per conoscenza ».
La presente disposizione avrà vigore anche per il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1924-25.

Art. 12.

Presso l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » in Milano è istituita una Scuola per promuovere studi e ricerche scientifiche sugli anormali psichici e per la preparazione del personale insegnante e assistente degli anormali stessi.
Detta Scuola è a totale carico dell'ente promotore.
Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento di detta Scuola saranno approvate con decreto Reale.

Art. 13.

Le autorità accademiche e i professori delle Università e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Università e degli Istituti.

Art. 14.

A decorrere dal 10 febbraio 1926 l'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione è sciolto.

Art. 15.

Per i cinque anni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto non è consentita l'istituzione di Università o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facoltà o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati, salvo l'approvazione delle proposte di variazione agli statuti rassegnate regolarmente al Ministro entro il termine di cui all'art. 19 del presente decreto.
Sarà inoltre consentita la istituzione di nuove Facoltà o Scuole presso la Regia università di Bari e di una Facoltà di medicina nella libera Università di Ferrara, con le norme stabilite dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e sue successive modificazioni.

Art. 16.

La decorrenza delle nuove nomine a qualsiasi titolo effettuate a professore universitario per l'anno scolastico 1925-1926 potrà prorogarsi al 16 marzo 1926.
La facoltà concessa al Ministro per la pubblica istruzione con l'art. 5, comma 2°, del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, è prorogata al 16 marzo 1926.

Art. 17.

All'art. 11 del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028, è aggiunto il seguente inciso:
« salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744 ».

Art. 18.

L'art. 50 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:
« I professori italiani regnicoli e non regnicoli, che insegnarono quali professori ordinari in Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica, qualora siano stati nominati professori nelle Regie università o nei Regi istituti d'istruzione superiore del Regno, hanno diritto ad avere computato tale insegnamento, agli effetti dell'anzianità quali professori, nei riguardi del grado e dello stipendio, a datare dalla loro nomina nelle Regie università o nei Regi istituti superiori del Regno.
« Agli effetti anzidetti la qualità di professore ordinario negli Istituti d'istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica s'intende acquisita alla scadenza del triennio dalla nomina a straordinario negli Istituti stessi ».

Art. 19.

Il termine per la presentazione delle proposte di modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti superiori, stabilito dall'art. 62 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è prorogato al 31 gennaio 1926.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 67.

LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2231.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, numero 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione, per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 161, concernente il trattamento di previdenza per il personale del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione, per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 68.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2238.

Costituzione di un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento della Scuola provinciale di pratica agricola e di economia domestica, in Teodone (Trento).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 26 gennaio e 21 settembre 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Trento;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di Teodone, che prenderà la denominazione di « Scuola provinciale di pratica agricola e di economia domestica ».

Il Consorzio ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Lo Stato, oltre ai sussidi straordinari già concessi e quelli che eventualmente concederà in avvenire per la sistemazione della Scuola e dell'azienda annessavi, corrisponde al Consorzio per il mantenimento di essa, a partire dal 1° luglio 1926, annue L. 40,000, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale al cap. 54 dell'esercizio corrente e corrispondenti degli esercizi a venire.

La Provincia dà in uso al nuovo Ente i fabbricati e terreni, salvo il diritto di proprietà e possesso, e quanto presentemente è destinato al funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di Teodone e corrisponde al Consorzio per il mantenimento della Scuola annue L. 80,000, senza obbligo ad un'assegnazione maggiore.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Ente.

Art. 3.

La Scuola ha per iscopo di formare una vera e propria maestranza agricola e d'istruire le giovani contadine nell'economia domestica e in tutto quanto può tornar utile ad esse di sapere per l'esercizio di una azienda agraria.

L'indirizzo e i programmi d'insegnamento, nonchè il regolamento organico e disciplinare della Scuola di cui all'articolo 8 del presente decreto, deliberati dal Consiglio d'amministrazione di essa, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, previa adesione dell'Amministrazione provinciale per quanto riguarda i rapporti del personale attualmente in servizio.

Art. 4.

Il Consorzio è retto da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, e di tre rappresentanti della provincia di Trento.

Il direttore della Scuola fa parte del Consiglio con le funzioni di segretario, ma senza voto deliberativo.

I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente, che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

Spetta al Consiglio d'amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola mediante i contributi ed i mezzi previsti dall'art. 2 del presente decreto.

Il presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Art. 5.

Il personale della Scuola deve avere la cittadinanza italiana. Esso si compone di un direttore e di un vice direttore,

insegnanti delle materie tecniche, di un insegnante di lingua e cultura generale italiana e di una maestra di economia domestica, che vengono nominati dal Consiglio d'amministrazione, ma la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e del personale tecnico, amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Il personale addetto all'attuale Istituto alla emanazione del presente decreto, sarà mantenuto in servizio su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale ed all'Amministrazione provinciale; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio d'amministrazione e di fronte alla Provincia, per i beni di proprietà della medesima, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che egli riceverà in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.

Art. 7.

Il personale insegnante e quello amministrativo saranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni; il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 8.

Il regolamento organico e disciplinare disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola; determinerà per il personale la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per la assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

Saranno rispettati i diritti acquisiti dal personale che fosse conservato in carica.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il personale insegnante di ruolo.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale che delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 24. — COOP.

Numero di pubblicazione 69.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2258.

Modificazioni al R. decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 209, che revocava le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto di Baia-Averno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 209-441, convertito in legge con legge 27 maggio 1926, n. 926-1280;

Ritenuto che da ulteriori accertamenti seguiti in via amministrativa è risultato che la somma di cui alla prima parte dell'art. 3 del detto decreto-legge è da stabilirsi in L. 5,000,000;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100-350;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla modificazione del citato decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma stabilita nella prima parte dell'art. 3 del Regio decreto legge 22 febbraio 1925, n. 209-441, è elevata da L. 3,100,000 a L. 5,000,000, ferme restando tutte le altre disposizioni del detto Regio decreto-legge.

Art. 2.

Al pagamento della differenza di L. 1,900,000 sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 151 art. 6 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel corrente esercizio concernente le opere marittime straordinarie in gestione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 44. — COOP.

Numero di pubblicazione 70.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2248.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Magliano Sabino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 giugno 1879, n. 4949, serie 2ª, col quale fu istituito l'archivio mandamentale di Magliano Sabino;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale, fra l'altro, venne soppressa la pretura con sede nel mandamento di Magliano Sabino;
Vista la tabella annessa al R. decreto 28 giugno 1923, n. 1361, contenente modifiche alla nuova circoscrizione giudiziaria del Regno;
Visto l'art. 248, comma 1°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Magliano Sabino, distretto notarile di Roma, è soppresso. Gli atti e i documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile mandamentale di Poggio Mirteto, al quale è rimasto aggregato il soppresso mandamento di Magliano Sabino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 35. — COOP

Numero di pubblicazione 71.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2253.

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1926, n. 1010, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto case popolari di Roma e nomina amministratore provvisorio il gr. uff. prof. Alberto Calza Bini, con l'incarico di provvedere alla riorganizzazione amministrativa dell'Ente;
Visto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1655, che proroga di mesi tre i poteri conferiti al predetto Commissario e al Collegio sindacale;
Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Considerato che il predetto Commissario non ha potuto esaurire il compito affidatogli entro il termine prescritto dai citati decreti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al gr. uff. prof. Alberto Calza Bini, quale Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari in Roma, ed al Collegio sindacale è prorogato di mesi tre.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto Commissario l'Istituto corrisponderà le indennità di cui al decreto 7 agosto del Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 39. — COOP

Numero di pubblicazione 72.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2254.

Conferma in carica del Commissario Regio per la gestione straordinaria della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 13 dicembre 1925, n. 2272, il decreto Reale 11 marzo 1926, n. 582, ed il decreto Reale 10 giugno 1926, n. 1105, relativi alla gestione straordinaria della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Michele Crisafulli Mondio è confermato nella carica di Commissario Regio per la gestione straordinaria della Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 40. — COOP

Numero di pubblicazione 73.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1926, n. 2255.

Composizione del primo Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui fu eretto in corpo morale l'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » con sede in Roma;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1703, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo Consiglio generale dell'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani », con sede in Roma, è composto dei seguenti signori:

Amicucci on. Ermanno,
Baratelli Mario,
Betti Guerrino,
Cappelletto Giovanni,
Cassola Garzia,
Castelli Giulio,
Cavara Otello,
Favales Antonio,
Ferretti on. Lando,
Francesconi Giulio,
Giacchetti Cipriani,
Guglielmotti Umberto,
Interlandi Telesio,
Maffii Maffio,
Marchi Corrado,
Marconi Imolo,
Mussolini Arnaldo,
Norsa Giulio,
Paoloni Francesco,
Parini Piero,
Patti Vasco,
Pedrazzi on. Orazio,
Pini Giorgio,
Rossi Francesco Giuseppe,
Stefani Giuseppe.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 41. — COOP

Numero di pubblicazione 74.

REGIO DECRETO 21 novembre 1926, n. 2256.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione del Sanatorio climatico militare in territorio del comune di Anzio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Sanatorio climatico militare in territorio del comune di Anzio (provincia di Roma).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 43. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1926.

Approvazione di tariffa adottata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » per l'assicurazione di capitale costituito da titoli della nuova rendita consolidata 5 per cento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, concernente la emissione di rendita consolidata 5 per cento;

Visti i decreti Ministeriali 29 novembre 1924, 14 agosto 1925, e 10 settembre 1925, con i quali la società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale L. 5,000,000, versato lire 2,500,000, con sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio della assicurazione sulla durata della vita umana e venivano approvate le tariffe e le condizioni di polizza;

Vista la domanda presentata dalla medesima Società, per ottenere l'approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche, i calcoli dei premi puri e delle tariffe dei premi lordi e le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana, e le relative condizioni di polizza, adottata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale L. 5,000,000, versato L. 2,500,000, sede in Firenze:

Tariffa per l'assicurazione mista di un capitale costituito da titoli della rendita consolidata 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, dovuto sia in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, sia in caso di premorienza, verso un premio annuo costante dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine suddetto.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1927.

Approvazione di tariffa di assicurazione sulla vita, adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza » con sede in Genova.

L MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 maggio 1925, 28 agosto 1925, e 8 novembre 1926, coi quali la Società anonima di assicurazioni « Alleanza » con sede in Genova e direzione generale in Milano, capitale sociale L. 15,000,000, versato 3,300,000, veniva autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda della Società, tendente ad ottenere l'approvazione delle tariffe per alcune nuove forme di assicurazione;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi, adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Alleanza », con sede in Genova e direzione generale in Milano:

Tariffa *T*, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga, e di una rendita differita ad un termine prestabilito, pagabile in vita dell'assicurato, in misura pari, nel primo quinquennio di godimento, al 5 per cento ed in prosieguo al 6 per cento dell'anzidetto capitale, verso un premio annuo costante dovuto in vita dall'assicurato e non oltre il suddetto termine.

Roma, addì 3 gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1927.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925, 26 dicembre 1925, 28 gennaio 1926, 2 marzo 1926, 17 aprile 1926, 2 luglio 1926, e 14 settembre 1926, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante », capitale sociale L. 15,000,000 versato L. 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della Società, per ottenere la approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe, per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate nel testo debitamente autenticato le seguenti tariffe dei premi lordi e le relative condizioni di polizza per l'assicurazione sulla vita umana, con esenzione dalla visita medica, adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante », capitale L. 15,000,000, versato L. 5,450,000, con sede in Milano;

Tariffa per l'assicurazione a termine fisso, senza visita medica, di un capitale pagabile in ogni caso a detto termine prestabilito, verso un premio annuo dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine medesimo.

Tariffa per l'assicurazione mista, senza visita medica, di un capitale pagabile ad un termine fissato, in caso di vita dell'assicurato, ovvero immediatamente in caso di premorienza, verso un premio annuo dovuto in vita dell'assicurato e non oltre il termine medesimo.

Roma, addì 3 gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: Bisi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 12 gennaio 1927, n. 50, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 23 dicembre 1926, n. 295, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 gennaio 1927 - Anno V

Francia	93.90	New York	23.70
Svizzera	457.33	Dollaro Canadese	23.70
Londra	114.982	Oro	457.30
Olanda	9.53	Belgrado	41.85
Spagna	374 —	Budapest (pengo)	4.15
Belgio	3.296	Albania (Franco oro)	457.75
Berlino (Marco oro)	5.63	Norvegia	6.05
Vienna (Schillinge)	3.35	Polonia (Sloty)	—
Praga	70.25	Rendita 3,50 %	64.425
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	121.93	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino oro	22.23	Consolidato 5 %	81.075
Peso argentino carta	9.78	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	11564	15 —	Sella *Angela-Augusta* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bassano (Vicenza).	Sella *Angela* di Giovanni Battista, minore ecc., come contro.
»	125359	40 —	Sella *Lina* di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Gavirate (Como).	Sella *Angela* di Giovanni Battista, minore ecc., come la precedente, domic. a Gavirate (Como).
»	20744	650 —	*Bianchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.	*Branchini* Vittorio fu Luigi, domic. a New York.
» »	143024 143026	20 — 20 —	Ivaldi *Maddalena* } Ivaldi *Francesco* } fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Bertolero Paolina fu Tommaso, ved. Ivaldi domic. in Acqui (Alessandria).	Ivaldi *Maria-Maddalena* } Ivaldi *Tomaso* } fu Giacomo, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro triennale, 12ª emissione	278	Cap. 400 —	Basta *Siponta* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Gagliardi Giovanni.	Basta *Maria-Sipontina* fu Raffaele, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	1266	5,000 —		
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1678	3,500 —		
Cons. 5%	364691	50 —	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze; con usufr. vital. a Sormani Cesare fu *Franco*, domic. a Firenze.	Sormani Anna-Maria e Laura di Cesare, minori, ecc., come contro; con usufr. vital. a Sormani Cesare fu *Ireneo*.
» »	310228 390150	65 — 45 —	Raballo *Battista* di Luigi, minore, domic. in Alba (Cuneo).	Raballo *Giovanni Battista* di Luigi, minore, ecc., come contro.
»	103118	200 —	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano *Maria* fu Luigi, ved. di Varengo Gio. Battista, domic. a Cuneo.	Varengo Luigi fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Viano *Maddalena* fu Luigi, ved. di Varengo Gio. Battista, domic. a Cuneo.
»	163659	100 —	Pellerino *Battista* di Domenico, domic. in Ivrea (Torino).	Pellerino *Giovanni Battista*.
»	421738	260 —	Migliozzi *Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Mariannina*, ved. Migliozzi Pietro, domic. a Pastorano (Caserta).	Migliozzi *Angela-Maria-Annunziata* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Delle Fave *Maria*, ved. ecc., come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla R. Tesoreria provinciale di Genova	322	Cap. 17,000 —	*Vincenzo* Gogioso fu Domenico.	*Giacomo-Vincenzo* Gogioso fu Domenico.
Cons. 5 %	185727 348372	235 — 235 —	*Verruggio* Augusto di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Remo (Porto Maurizio).	*Veruggio* Augusto di Giovanni, minore ecc., come contro.
3.50 %	749214	14 —	*Forti* Teresina fu Michele, moglie di Sabatino Antonio fu Aurelio, domic. a Ripalimosani (Campobasso).	*Forte* Teresina fu Michele, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	189126	430 —	Bermond *Enrico-Celestino* fu Gio. Battista, minore sotto la p. p. della madre Bermond Luigia di Pietro, ved. di Bermond Gio. Battista, domic. a Pragelato (Torino).	Bermond *Celestino-Enrico* fu Gio. Battista, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	108983	Quarto di Belgioioso nata Balsamo Concetta fu Giuseppe, domiciliata a Napoli, vincolata . . . . L.	171.50
Consolidato 5 %	427033 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Cecaro Ersilia fu Ottavio, ved. di De Cario Ferdinando . . . . » Per la proprietà: De Cario Jolanda fu Ferdinando, nubile domiciliata a Nola (Caserta)	2,105 —
3.50 %	47681	Pubblica beneficenza di Paola per la Cappella della Immacolata Concezione rappresentata dal Priore e dagli assistenti protempore. . . . . »	31.50
»	90997	Congrega dell'Immacolata di Paola . . . . »	7 —
»	722246	Mascalchi Adele fu Cesare, nubile, domic. a Roma . . . . »	140 —
P. N. 4.50 %	9949	Gabrielli Carlotta di Eduardo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Siena. . . . . »	18 —
»	9950	Gabrielli Nicola Maria di Eduardo, minore ecc., come la precedente . . . . »	18 —
	512	Vico Giuseppina di Tomaso, nubile, domic. a Mallare (Genova). »	45 —
3.50 %	603881	Castello Aurelia fu Cesare, minore sotto la tutela dell'ava paterna Cambiaso Luigia fu Francesco, ved. di Castello Davide, domic. a Genova. . . . . »	343 —
»	626634	Mainieri Antonio fu Domenico, domic. a Francavilla sul Sinni (Potenza), vincolata . . . . »	14 —
	766160	Vozza Antonio fu Francesco, domic. a Conca Marini (Salerno). »	84 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	367539	Musenga Giovanni di Carlo, domic. a Castellino del Biferno (Campobasso), vincolata . . . . L.	70 —
Consolidato 5 %	224276	Roani Ferdinando fu Antenore, minore, sotto la p. p. della madre Camillctti Anita, ved. di Roani Antenore, domic. a Pontecivitanova (Macerata) . . . . »	145 —
3.50 % (1902)	4707	Beneficio parrocchiale della Trasfigurazione di N. S. in Montenera (Cuneo) . . . . »	7 —
Certificato provvisorio valevolo pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di R. Tesoreria di Udine l'8 nov. 1923.	14409	De Crignis Quirino di Antonio e De Crignis Caterina e trasmessibile per girata . . . . Capitale »	900 —
3.50 %	273624	Cappella del SS. Rosario eretta nella Chiesa parrocchiale di San Marcellino (Caserta); amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	10.50
»	626006	Resinelli Candida fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Mattarelli Maria fu Giulio, ved. di Resinelli Carlo, domic. a Lecco (Como) . . . . »	140 —
»	626007	Resinelli Giulio fu Carlo, minore ecc. come la precedente. . »	140 —
»	534958	Marazzi suora Concetta fu Francesco, nubile, domic. in Aragona (Girgenti), vincolata . . . . »	28 —
Certificato provvisorio per deposito di titoli al portatore, rendita 3.50 % (1906), rilasciato l'11 luglio 1925 dalla filiale della Banca d'Italia di Palermo.	3309	Francesca Pitini fu Gioacchino . . . . . . Capitale »	2,000 —
3.50 %	623521 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: congiuntamente a Giani Luigi fu Giuseppe e Francoise Durbize fu Antonio coniugi . . . . . » Per la proprietà: Allegra Maria Carolina fu Antonino, moglie di Giani-Giuseppe Mario; domic: a Roma.	1,008 —
Consolidato 5 %	185453 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Mensio Antonio di Biagio . . . . » Per la proprietà: Mensio Agostino di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino	175 —
3.50 %	687203	Caruso Giulia fu Francesco, ved. De Carolis Giacinto, domic. a Roma . . . . »	3.50
»	678585	De Carolis Faustina fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Caruso Giulia, vedova De Carolis, domic. a Roma . . »	171.50

Roma, 31 dicembre 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170015	Fabiani Anna-Maria di Luigi, minore emancipata sotto la curatela del marito Spagnoli Silvio-Severino di Ambrogio, domic. a Castelleone (Cremona); vincolata . . . . L.	120 —
»	26645	Tomarchio Rosa di Francesco, moglie di Michele Arcidiacono fu Sebastiano, domic. a Riposto (Catania); . . . . . L.	50 —
»	317928	Arcidiacono Santa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Tomarchio Rosa, ved. di Arcidiacono Michele, domic. a Riposto (Catania) . . . . —.	405 —
» Polizza combattenti	812	Fortunato Francesco di Pietro, domic. a Salerno L	20 —
Cons. 5 %	114925	Amadei Iris fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, ved. Amadei, domic. a Marino (Roma) L.	25 —
»	114926	Amadei Domenico fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, vedova Amadei, domic. a Marino (Roma) . . . . L.	25 —
3.50 %	659010	Pallotta Gianmatteo fu Nicola, domic. a S. Giuliano del Sannio (Campobasso) vincolata . . . . L.	56 —
Cons. 5 %	226838	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) . . . . L.	20 —
3.50 %	48151	Parroco pro-tempore di Vitulanio, domic. a Vitulanio (Caserta) vincolata . . . . L.	150.50
»	294034 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cajazzo Luigi fu Castrese, dom. a Napoli . L. Per l'usufrutto: Cajazzo Angela Maria fu Castrese.	73.50
»	294035 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Spinosa Marino fu Castrese Cajazzo e fu Anella Spinosa, domic. a Napoli . . . . L. Per l'usufrutto: Cajazzo Angela-Maria fu Castrese.	73.50
»	232117	Rizzo Crescenza di Giuseppe, moglie di Cioffi Rocco, domic. a San Cipriano Picentino (Salerno); vincolata . . . . L.	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	640707	Cappellania Triumphis di S. Giovanni di Motta di Livenza (Treviso) . . . . L.	3.50
3.50 % (1902)	35100 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Paganini Francesca fu Vittorio, moglie di Sacco Giorgio . . . . L. Per la proprietà: Sacco Riccardo di Giorgio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze.	98 —
3.50 %	746569	Dipino Marianna di Alfonso, moglie di Dipino Antonio di Francesco, domiciliata in Amalfi (Salerno); vincolata . . . . . L.	490 —
4.50 %	14361	Opera Pia Longhi in Vill'Albese (Como) amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . L.	138 —
»	14362	Luoghi Pii Elemosinieri di Vill'Albese (Como) amministrati dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . L.	909 —
»	14363	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . . . L.	81 —
»	14364	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), pel Luogo Pio di detto Comune . . . . L.	228 —
»	50480	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como); vincolata . L.	237 —
»	53247	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), amministratrice dell'Opera pia Longhi, dei Luoghi Pii Elemosinieri e del Luogo Pio di detta città, vincolata . . . . L.	6 —
3.50 % (1902)	25113	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . . L.	42 —

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma, 1926 — Stabilimento Poligrafico dello Stato